



Raccolta F.A.Q.

dei Decreti disciplinanti la Formazione del personale Marittimo

Aggiornata al 19/06/2025



Sommario

Decreto Direttoriale n. 1986/2024	3
Art. 4 (Requisiti per l'ammissione ai corsi)	3
Art. 5 (Propedeuticità dei corsi Basic Training)	4
Art. 7 (Calendario mensile e settimanale dei corsi)	4
Art. 9 (Esami finali)	5
Art. 12 (Registro Unico dei Corsi erogati)	5
Art. 13 (Identificativo dei verbali rilasciati)	5
Art. 14 (Registrazione delle attestazioni)	6
Art. 20 (Verbale d'esame/frequenza/refresh).....	7
Allegato 1 (SCHEDA DI AMMISSIONE AL CORSO)	7
Allegato 2 (LETTERA DI LICENZA/LIBERO DAL SERVIZIO/SBARCO)	8
Allegato 8 (VERBALE DI FREQUENZA)	8
Allegato 12 (ELENCO DEGLI ACRONIMI).....	8
Allegato 13 (Statistica Mensile)	9
Allegato 14 (ELENCO MENISLE DEGLI ATTESTATI)	9
Allegato 15 (REGISTRO DEL CORSO).....	9
Decreto Direttoriale n. 1654/2024	10
Art. 3 (Modifiche al Decreto 2 maggio 2017 "Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere).....	10
Decreto Direttoriale n. 1651/2024	11
Art. 2 (Ambito di applicazione)	11
Art. 5 (Rilascio dell'attestato di superamento del corso "formazione per formatori" e mantenimento delle competenze)	11
Art. 6 (Norme di qualità)	12
Art. 7 (Disposizioni transitorie)	12
Decreto Direttoriale n. 850/2024	14
Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)	14
Art. 9 (Disposizioni transitorie)	14
Allegato 5 (Dichiarazione di conferma dei requisiti previsti per il riconoscimento di idoneità allo svolgimento del corso di addestramento)	16
Decreto Direttoriale n. 760/2024	17
Art. 7 (Norme transitorie)	17
Decreto Direttoriale 02 maggio 2017	18
Allegato A (Programma dell'addestramento teorico-pratico per il corso di "sopravvivenza e Salvataggio")	18



Decreto Direttoriale n. 1986/2024

Modalità di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e per la Maritime Security- Codice ISPS presso i centri di addestramento autorizzati

Art. 4

(Requisiti per l'ammissione ai corsi)

Comma 1 lettera a)

FAQ: Il lavoratore marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di 3^a categoria può essere ammesso ai corsi di addestramento e formazione?

L'iscrizione nella 3^a categoria della Gente di Mare non è condizione sufficiente per essere ammesso alla frequenza dei corsi di addestramento e formazione salvo il caso in cui lo stesso debba soddisfare i requisiti imposti/richiesti dalla Tabella Minima di Sicurezza o, laddove prescritto, dai certificati nave. (Es. Capo barca traffico locale/Mozzo per il traffico locale – MAMS o Passeggeri). In tali casi il marittimo iscritto alla 3^a Categoria della Gente di Mare è assimilato alla fattispecie del lavoratore marittimo italiano o comunitario non iscritto nelle matricole della gente di mare.

FAQ: Per l'iscrizione ai corsi e relativi refresh è obbligatorio il possesso della visita medica biennale in corso di validità?

Non è necessaria la visita medica biennale in corso di validità per essere ammesso alla frequenza dei corsi.

Comma 1 lettera b)

FAQ: Il lavoratore marittimo italiano non iscritto alla gente di mare può essere iscritto con la sola carta d'identità ovvero è obbligatorio il possesso del passaporto?

E' possibile l'ammissione al corso con la carta d'identità purché siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla norma. Ovviamente, l'imbarco del lavoratore marittimo italiano o comunitario non iscritto nelle matricole della gente di mare potrà essere effettuato solo con il passaporto.

FAQ: Il lavoratore marittimo italiano non iscritto alla gente di mare per frequentare i corsi di refresh dove viene richiesto il possesso della navigazione, cosa deve produrre per i periodi di imbarco/navigazione richiesti?

E' possibile l'ammissione al corso di refresh esibendo la navigazione effettuata tramite discharge o copia del ruolo equipaggio da dove si evince di aver svolto la navigazione utile all'ammissione.



Comma 4

FAQ: Come devono essere gestiti i Discenti dei corsi previsti ed autorizzati da altre Amministrazioni?

Tali Discenti non possono essere ricompresi nelle classi composte da Discenti frequentanti i corsi autorizzati dal Comando generale.

Art. 5

(Propedeuticità dei corsi Basic Training)

FAQ: La propedeuticità è obbligatoria per il personale che opera nelle piattaforme off-shore?

La competenza relativamente al personale che opera su piattaforme OFF-SHORE è del Ministro dello Sviluppo Economico; tuttavia, la circolare titolo Sicurezza della Navigazione serie Generale n. 171/2023/rev.1, prot. 0088593 in data 28.06.2024, ha stabilito che il personale industriale, così come identificato dalla risoluzione MSC.527(106) e tra i quali rientrano i lavoratori impiegati nelle piattaforme OF-SHORE, qualora trovi sistemazione a bordo di unità che effettuino “trasporto di personale industriale” deve essere in possesso delle seguenti certificazioni STCW: PSSR, Sopravvivenza e Salvataggio ed Antincendio di Base ovvero, in alternativa, delle certificazioni GWO o OPITO.

Nel caso in cui, pertanto, si debba procedere ad elargire il corso di Sopravvivenza e Salvataggio al personale che operi nelle piattaforme off-shore, in conformità alla Convenzione STCW, lo stesso deve soddisfare la propedeuticità e le previsioni riportate nei decreti istitutivi dei corsi e nel D.D. 850/2024.

Viceversa qualora venga richiesta l'ammissione unicamente al corso di Sopravvivenza e Salvataggio, alla luce del nuovo impianto normativo, questo non potrà prevedere il rilascio di una certificazione STCW.

Art. 7

(Calendario mensile e settimanale dei corsi)

Comma 5

FAQ: Successivamente alla comunicazione del calendario settimanale dei corsi e dei relativi esami da inviare il mercoledì, qual è il termine ultimo per annullare o aggiungere un nuovo corso?

Il mercoledì precedente l'inizio della settimana successiva è il termine ultimo per confermare/annullare un esame. E' data comunque la facoltà ad ogni Capitaneria di Porto di valutare eventuali casi eccezionali.

FAQ: con la comunicazione del mercoledì, vanno comunicati anche i corsi di refresh ed i loro relativi esami interni?

Si.



Art. 9 (Esami finali)

Comma 5

FAQ: Quanto tempo occorre per la gestione cartacea dei test?

I tempi di segreteria dipendono dall'organizzazione assunta dal singolo centro di addestramento. La creazione randomica di un test da 30 domande e le sue varianti (rideterminazione randomica dell'organizzazione delle domande e delle risposte) è velocemente predisposta da software, anche open source, che permettono di creare le 4 batterie di test. Le loro fotocopie sono poi predisposte in base alle necessità dettate dal corso organizzato.

FAQ: E' prevista una pubblicazione contenente i quiz di tutti i corsi? Se sì quando saranno disponibili?

E' intenzione procedere ad una graduale creazione di una banca dati dei quiz di tutti i corsi. Gli stessi verranno realizzati dopo le modifiche che interverranno sui decreti disciplinanti i corsi e saranno oggetto di confronto in seno al Gruppo di Lavoro permanente istituito con Decreto Dirigenziale n. 565/2023 "per l'esame della normativa in materia di addestramento del personale marittimo, tabelle di armamento ed istruttoria sui discendenti provvedimenti".

Comma 6

FAQ: Chiarimenti in merito alle spese d'esame

Le "spese d'esame" sono pagamenti che verranno determinati, in riscontro agli obblighi di Legge disposti dall'articolo 5, commi 9 e 10 del D.lgs 71/2015, per il ristoro, a favore dell'Amministrazione, delle spese sostenute per l'effettuazione dei controlli da parte del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Seguirà apposito decreto attuativo.

Art. 12 (Registro Unico dei Corsi erogati)

FAQ: Devono essere indicati anche i corsi di livello direttivo o i corsi di specializzazione tipo Meccanico Navale di 2^ classe?

No, in quanto l'articolo 3 del Decreto Direttoriale 1986/2024 indica l'ambito di applicazione, limitando la disciplina ai corsi di cui la competenza è del Comando generale ovvero i corsi elencati nel preambolo del Decreto stesso. Per tale motivo, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.D. 1986/2024 i corsi di livello Direttivo, di Meccanico navale di 2^ classe e del percorso formativo per accedere alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta e macchina.

...

Art. 13 (Identificativo dei verbali rilasciati)

FAQ: Viene disposto che L'identificativo del registro unico dei corsi erogati costituisce l'identificativo unico dei verbali di frequenza o dei verbali di esame/refresh.



Quindi, nel caso in cui in un corso di sopravvivenza e salvataggio (no refresh) partecipino 1 marittimo iscritto ed 1 pilota, quanti verbali si dovranno predisporre?

In applicazione della fattispecie soprariportata si darà origine a due verbali (uno di esame e uno di frequenza) entrambi con numerazione 000001/SS/2025/VTD.

Le attestazioni rilasciate che verranno citate nei singoli verbali corrispondenti saranno, invece:

- 000001-000001/SS/2025/VTD nel verbale di esame del marittimo e
- 000002-000001/SS/2025/VTD nel verbale di frequenza del pilota.

...

FAQ: Se organizzo due corsi, il primo che inizia il giorno 1 e finisce il giorno 8 ed un altro che inizia il giorno 2 e finisce lo stesso giorno come devo identificare i corsi e i verbali?

La numerazione e quindi l'identificativo del corso è sequenziale e segue l'inizio cronologico del corso. L'identificativo del verbale coincide sempre con l'identificativo del corso a prescindere dalla data di conclusione del corso o dell'esame.

Es.

corso n.1 Formazione per Formatori che inizia il giorno 01/01/25 e termina il giorno 08/01/25

corso n. 2 refresh Sopravvivenza e Salvataggio che inizia il giorno 02/01/2025 e finisce lo stesso giorno.

I corsi avranno i seguenti identificativi:

- 000001/FORM/2025/VTD
- 000002/REFSS/2025/VTD.

I Verbali prodotti saranno, in ordine cronologico:

- Verbale di refresh n. 000002/REFSS/2025/VTD del 02/01/2025
- Verbale di esame n. 000001/FORM/2025/VTD del 08/01/2025

...

Art. 14

(Registrazione delle attestazioni)

FAQ: Gli attestati rilasciati art.14 del decreto su menzionato devono essere identificati con numero unico progressivo indipendentemente dalla tipologia di corso?

Esempio: ultimo corso erogato per 5 persone identificativo dell'ultimo attestato 000005-000001/FORM/2025/VTD prossimo corso erogato primo attestato rilasciato 000006-000002/PAX/2025/MISCR Corretto?

Sì, devono essere identificati con numero unico progressivo indipendente dalla tipologia di corso.

Al fine di permettere il corretto allineamento alla normativa, qualora sia stata, in prima attuazione, erroneamente applicata una numerazione provvisoria difforme, è possibile registrare sul Registro unico degli attestati, l'attestato in maniera progressiva e cronologica avendo cura di riportare nel campo ERRORI/ANNOTAZIONI (parte 5^a della numerazione corsi – art. 12 comma 2 lettera e.) l'indicazione della numerazione provvisoria.

Apposita formale comunicazione di variazione ed avvenuto adeguamento deve essere prodotta in favore della Capitanerie di Porto competente.



Analoga comunicazione, in sede di invio della “Banca dati, elenco mensile attestati rilasciati e/o rinnovati (refresh)” di cui all’Allegato 14 deve essere prodotta in favore del Comando generale.

Comma 3 lettera b)

FAQ: Qual è l’acronimo che identifica il tipo di discente da riportare sull’attestato finale nelle classi miste (es. 19 marittimi iscritti e 1 lavoratore marittimo)?

L’identificativo del corso non cambia al momento del suo inserimento nell’identificativo dell’attestato; quindi nel caso specifico dell’esempio in parentesi tutti e 20 gli attestati riporteranno, la seconda parte dell’identificativo dell’attestato uguale: (es. 000150-000318/PSSR/2025/VTD - 000151-000318/PSSR/2025/VTD - 000152-000318/PSSR/2025/VTD ecc.).

...

Art. 20

(Verbale d’esame/frequenza/refresh)

FAQ: I verbali di frequenza in quali casi devono essere utilizzati?

Esempio: Corso di formazione per formatore D.D. n. 1651/2024 con soli discenti di cui all’art.2 comma2, al completamento del modulo 1 dell’allegato A, è rilasciato senza esami, l’attestato di cui all’allegato E. L’iter procedurale si deve concludere con verbale di frequenza o verbale d’esame?

Sì, devono essere utilizzati quando non è prevista l’esecuzione dell’esame o dell’esame di refresh nel Decreto istitutivo del corso o nei confronti di alcuni destinatari della formazione (es. piloti).

...

Allegato 1

(SCHEDA DI AMMISSIONE AL CORSO)

FAQ: Come deve essere compilato il campo “tipologia di discente” presente sulla scheda di ammissione al corso?

L’elenco degli acronimi è riportato nell’allegato 12. Per ovvie ragioni, l’acronimo VTD (che è utilizzabile solo per definire un corso) non deve essere riportato nella scheda di ammissione al corso

...

FAQ: E’ possibile inserire quale TIPO DI CORSO il “Basic Training”?

Sì, è possibile inserire la dicitura “Basic Training” per economicità procedimentale ma, in tale ipotesi, la scheda di ammissione al corso deve essere integrata con l’indicazione di tutti i corsi che compongono il basic training nel rispetto della propedeuticità dettata, tra l’altro, dall’art. 5.

...



Allegato 2

(LETTERA DI LICENZA/LIBERO DAL SERVIZIO/SBARCO)

FAQ: Come deve essere compilata la lettera di licenza per il “personale di terra”?

L’Allegato 2 è indispensabile per poter accettare i discenti - personale marittimo navigante – e ricondurre in un unico documento tutte le possibili fattispecie per tali discenti.

Per il “personale di terra”, tali limitazioni risultano sovrabbondanti per talune fattispecie, si pensi ai corsi di maritime security “di terra” (P.F.S.O., C.S.O., Port Security Duties, Port Security Awareness), al corso di Formazione per Formatori e ad ogni altro corso dove sia stata prevista la frequenza preventiva a futuri docenti.

Per tali fattispecie, il Direttore del Corso potrà accettare i discenti anche attraverso dichiarazione sottoscritta dalla società, titolare di rapporto di lavoro con il discente, nella quale richieda la frequenza del Corso durante l’orario di lavoro dello stesso (evidentemente in virtù di accordi di tipo privatistico tra le parti).

Per i corsi appena citati, inoltre, anche qualora non vi sia un contratto di lavoro in atto, si potrà considerare soddisfatta la condizione di accettazione, raccogliendo apposita dichiarazione del discente volta ad esplicitare i motivi della domanda di formazione (partecipazione a concorso pubblico, accreditamento quale docente, ecc.)

...

Allegato 8

(VERBALE DI FREQUENZA)

FAQ: Che differenza c’è tra il Verbale di Frequenza e l’Attestato di frequenza?

Il Verbale di Frequenza è il verbale riepilogativo delle principali incombenze espletate nell’erogazione del corso e contiene, tra l’altro, l’elenco nominativo dei discenti con l’indicazione del solo numero dell’Attestato di frequenza.

L’attestato di Frequenza, numerato secondo le indicazioni riportate nell’articolo 14, è rilasciato ai discenti previsti e secondo le previsioni dei singoli decreti disciplinanti i corsi.

...

Allegato 12

(ELENCO DEGLI ACRONIMI)

FAQ: Considerando che l’acronimo MESTERO individua il “Marittimo non italiano”, si chiede l’acronimo “LESTERO – Lavoratore Marittimo non italiano” individua il “Lavoratore NON Marittimo non italiano”?

L’acronimo LESTERO si riferisce a tutti quei lavoratori marittimi che non sono iscritti negli equivalenti delle matricole della Gente di Mare dei paesi esteri.



...

FAQ: Che acronimo deve essere usato per indicare quali discenti gli “Insegnanti di scuola secondaria di secondo grado abilitati all'insegnamento” (corso formazione per formatori)?

L'acronimo idoneo è “NONISCR” – Lavoratore Marittimo Italiano non iscritto alla Gente di Mare.

...

Allegato 13
(Statistica Mensile)

FAQ: Per il mese di Gennaio 2025 dobbiamo sovrascrivere il file inviato nel 2024 avente analogo contenuto?

No, il file inviato con Dp del Comando generale n. 10630 del 24/01/2024 non deve essere più utilizzato. Verrà inviato un nuovo modello di file che sarà distribuito con nuova circolare.

...

Allegato 14
(ELENCO MENISLE DEGLI ATTESTATI)

FAQ: Il file formato foglio di calcolo, da allegare, è lo stesso file utilizzato per l'allegato 13 o ne esiste un altro?

E' un file diverso che verrà inviato attraverso circolare.

...

Allegato 15
(REGISTRO DEL CORSO)

FAQ: Manca la sezione del registro “Dati Anagrafici”?

La generica indicazione della sezione “dati anagrafici” è utile per indicare la parte contenente i dati anagrafici nella pagina delle “Presenze del giorno”.

...

FAQ: Cosa si intende con la dicitura posta sotto la scritta “REGISTRO PRESENZE GIORNALIERE DISCENTI” indicante “Durata ore: _____”?

In quel campo è possibile inserire la durata, in ore, dell'intero corso.

...

FAQ: Come si compila la colonna “Materia/Insegnamento” presente nella tabella “Elenco Istruttori”?

E' possibile inserire i singoli moduli del programma o, più genericamente, l'indicazione della qualifica/professionalità che ha permesso l'inserimento nel corpo docenti purché siano individuabili dal decreto i moduli del programma affrontato.

...



Decreto Direttoriale n. 1654/2024

Modifiche alla composizione del corpo istruttori per i corsi di addestramento per il personale marittimo

Art. 3

(Modifiche al Decreto 2 maggio 2017 “Istituzione dei corsi antincendio di base e avanzato per il personale marittimo inclusa l’organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere)

Comma 1 lettera d)

FAQ: Cosa si intende per istruttore accreditato ad erogare i corsi antincendio ex D.Lgvo 81/08 e ss.mm.ii.?

Tali istruttori, cui è delegata la formazione teorico-pratica descritta al punto 7 del medesimo allegato, sono coloro che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 del D.M. 02/09/2021 con abilitazione in corso di validità ed autorizzati ad erogare corsi teorici e corsi pratici.



Decreto Direttoriale n. 1651/2024

Corso di formazione per formatore (Train the trainer)

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Comma 1

FAQ: A quali Direttori e vicedirettori è somministrato il corso?

La norma è da intendersi applicabile, in maniera estensiva, a tutti i Direttori e Vicedirettori dei Corsi.

A maggior riprova, si evidenzia come tutti i Decreti istitutivi dei corsi prevedano fra i requisiti che devono soddisfare i Direttori e i Vicedirettori il superamento di tale corso.

...

Comma 2

FAQ: Cosa si intende per abilitazione all'insegnamento?

Si intende una delle abilitazioni previste dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per tali fattispecie e non anche l'accredito che il Comando generale opera in favore di docenti/istruttori dei Centri di addestramento.

A tutti i docenti abilitati all'insegnamento dal competente MIM, al completamento del modulo 1 dell'Allegato A, è rilasciato senza esami, l'attestato di cui all'allegato E.

La frequenza di tale modulo è obbligatoria per tutti i docenti, ad eccezione dei docenti laureati in scienze e tecnologie della navigazione.

I Centri di formazione/addestramento possono organizzare corsi volti alla sola somministrazione del modulo 1 dell'Allegato A.

...

Art. 5 (Rilascio dell'attestato di superamento del corso "formazione per formatori" e mantenimento delle competenze)

FAQ: Le vecchie attestazioni rilasciate ai sensi del Decreto Direttoriale del 17/12/2015 possono essere usate per accreditare un nuovo docente?

Così come disciplinato dalla norma, vige il principio dell'assenza di scadenza dell'attestato del corso "Formazione per formatori", contemplando la necessità di far salve eventuali modifiche e/o integrazioni ai programmi in corso.



Tale assioma, mutatis mutandis, è applicabile agli attestati rilasciati ai sensi del D.D. 17/12/2015 che impone che i vecchi attestati (con programma a 41 ore) siano integrati con un modulo ad hoc di 19 ore.

Per quanto sopra riportato, le “vecchie attestazioni”, relative al corso della durata di 41 ore, rilasciate fino al 31 dicembre 2024, continueranno ad essere riconosciute valide e potranno essere presentate per l’accredito dei docenti/direttori/vicedirettori fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell’emanazione di apposito decreto che disciplini i contenuti e le modalità di erogazione del citato modulo integrativo.

Art. 6 (Norme di qualità)

FAQ: Il nuovo Decreto non riporta indicazioni circa il certificato UNI EN ISO 21001:2019, previsto dal precedente D.D.17 dicembre 2015; è ancora obbligatorio?

Il mantenimento in corso di validità del certificato UNI EN ISO 21001:2019 non è più obbligatorio. La conservazione di tale certificazione ed il relativo rispetto delle procedure ivi descritte concorrono, comunque, nelle valutazioni di competenza di cui all’articolo 8 comma 3 del D.D. 850/2024.

Art. 7 (Disposizioni transitorie)

Comma 2

FAQ: Cosa si intende per essere adeguati a quanto stabilito dal presente decreto?

Al fine di dichiarare l’adeguamento previsto, i centri di addestramento devono ottemperare alle incombenze previste dal nuovo decreto procedendo, tra l’altro, ad aggiornare il programma del corso per renderlo rispondente alle previsioni dell’IMO Model Course 6.09 – ed. 2017, aggiornare le dispense del corso, riportare i nominativi dei docenti che soddisfano le nuove condizioni poste dal Decreto stesso, avendo cura di inserirli nelle quattro casistiche riportate nell’Allegato C.

Qualora non si annoverino fra i precedenti docenti coloro che soddisfino gli attuali requisiti, prima di procedere alla “comunicazione di avvenuto adeguamento” dovrà essere perfezionata apposita istanza, come da allegato 16 al D.D. 1986/2024, volta all’accreditamento di nuovi istruttori.

FAQ: Quale attestato di formazione deve essere presentato dai docenti/istruttori, direttori e vicedirettori già accreditati all’atto della conferma dei requisiti?

Al fine di dichiarare l’adeguamento, per i soggetti già accreditati e dunque già in possesso della certificazione del corso di formazione per formatore (rilasciato ai sensi del Decreto Direttoriale 17 dicembre 2015), potranno presentare tale attestato per le procedure di cui alle dichiarazioni di adeguamento ai nuovi decreti (art. 8 del D.D. 760/2024, art. 8 del D.D. 1653/2024 e art. 7 del D.D. 1651/2024, da effettuarsi dal 01/01/2025 o comunque prima dell’erogazione del corso) e per la



dichiarazione di conferma dei requisiti previsti per il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo (allegato 5 del D.D. 850/2024).

La formazione dovrà essere aggiornata con la frequenza e il rilascio dell'attestato del corso di formazione per formatore, ai sensi del Decreto Direttoriale 1651/2024, prima dell'inoltro della eventuale istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi per il personale marittimo (allegato 1 bis del D.D. 850/2024) e comunque, nel caso di nuova richiesta di accredito per lo svolgimento del corso di addestramento per il personale marittimo (allegato 1 del D.D. 850/2024).



Decreto Direttoriale n. 850/2024

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

FAQ: Il Comando generale riconosce i corsi base STCW conseguiti all'estero per la registrazione sul libretto di navigazione?

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è competente per le azioni delegate dal D.Lgs 12 maggio 2015, n. 71, ovvero per la regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo. La materia è stata disciplinata dalla Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Autorità competente in materia – in ultimo con la Circolare Titolo Gente di mare – Serie XIII n. 45 in data 11.12.2023, ove ha precisato che è possibile riconoscere unicamente “gli attestati di addestramento conseguiti all'estero presso uno Stato membro (dell'Unione Europea) o sotto la sua autorità, ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1159, recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 8 Novembre 2021, n. 194 che ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 71, ai soli fini dell'imbarco.

Per quanto sopra rappresentato, i corsi base STCW conseguiti all'estero non possono essere registrati sul libretto di navigazione.

...

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

Comma 1

FAQ: Sono il rappresentante di un centro di addestramento che ha più sedi operative distribuite sull'intero territorio nazionale. Quante istanze devo essere prodotte per richiedere la verifica straordinaria programmata del mantenimento dei requisiti?

L'oggetto della verifica è il singolo atto autorizzativo, già rilasciato dal Comando generale, che, qualora rientri nell'interesse del Centro di addestramento, può essere oggetto della manifestazione della volontà del mantenimento dello stesso mediante la compilazione e l'invio della “Dichiarazione di conferma del mantenimento dei requisiti” (allegato 5 al D.D. 850/2024). Qualora siano stati rilasciati, in passato, più atti autorizzativi per l'erogazione di corsi dello stesso tipo ma per sedi diverse, dovranno essere prodotte tante richieste quante sono le autorizzazioni rilasciate; diversamente se tutte le sedi sono elencate in un unico decreto, sarà sufficiente produrre un'unica istanza.

...



FAQ: Sono il rappresentante di un centro di addestramento che eroga corsi di “Maritime Security” prevalentemente a personale non marittimo, devo richiedere comunque la verifica straordinaria programmata del mantenimento dei requisiti?

Il Decreto disciplina, in via generale, l'erogazione dei corsi di addestramento, autorizzati dal Comando generale, in materia di addestramento per il personale marittimo, ma, nel preambolo, sono riportati tutti i corsi per i quali si applica tale procedura, ricomprendendo, anche, la “Formazione, aggiornamento e familiarizzazione del personale addetto alla security”.

Pertanto, anche i decreti autorizzativi disciplinanti i corsi di formazione non esclusivamente destinati al personale navigante sono soggetti alla medesima norma e qualora un Centro di addestramento voglia mantenere la validità della propria autorizzazione deve, secondo le previsioni del D.D. 850/2024 presentare la “Dichiarazione di conferma del mantenimento dei requisiti” (allegato 5).

...

Comma 2

FAQ: Qual è il termine ultimo per presentare al Comando generale la Dichiarazione di conferma dei requisiti (all. 5 al Decreto)?

I Decreti autorizzativi previgenti, rilasciati in un arco temporale inferiore ai sei anni dalla data di entrata in vigore del D.D. 850/2024 sono oggetto di decadenza, qualora non si presenti la dichiarazione di conferma, il sesto mese successivo al compimento del sesto anno della firma del Decreto.

Es. Decreto autorizzativo rilasciato il 01/01/2024, a mente del D.D. 850/2024, decade il 01/07/2030

...

Comma 3

FAQ: Nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, è previsto che il centro di addestramento interessato, debba trasmettere l'allegato 5, allegando fra l'altro, l'autocertificazione resa dal docente comprovante il soddisfacimento dei requisiti previsti dai Decreti Direttoriali istitutivi dei corsi. I docenti già accreditati che attualmente non hanno più i requisiti previsti dal Decreto Direttoriale ancora in vigore, ancorché abbiano insegnato per diversi anni (anche più di 10) nei corsi di cui si chiede il rinnovo dell'autorizzazione devono presentare l'autocertificazione dei requisiti attualizzati?

Le autorizzazioni saranno sottoposte ad una verifica straordinaria, attraverso l'analisi dei requisiti già in possesso dai singoli Centri di addestramento. Non è richiesto dalla norma, infatti, il soddisfacimento di nuovi requisiti ma, la valutazione di quelli già in possesso, tra i quali ovviamente rientrano i requisiti dei docenti. Pertanto i docenti dovranno dichiarare di possedere i requisiti vigenti al momento del loro precedente accreditamento. Diversamente, avendo i futuri decreti una validità di cinque anni, si dovrà fare riferimento ai requisiti che saranno in quel



momento previsti dal decreto istitutivo per l'accreditamento o per il ri-accreditamento di un docente.

...

Comma 5

FAQ: Quanto dura la verifica straordinaria programmata e durante questo periodo posso continuare ad erogare i corsi di formazione?

Il procedimento amministrativo finalizzato alla verifica straordinaria troverà conclusione in un arco temporale di massimo cinque anni dalla data di entrata in vigore del D.D. 850/2024.

Durante tale periodo di tempo, comunque, le autorizzazioni all'erogazione dei corsi in materia STCW/Maritime Security, conserveranno la loro validità fino alla conclusione del procedimento di verifica.

Allegato 5

(Dichiarazione di conferma dei requisiti previsti per il riconoscimento di idoneità allo svolgimento del corso di addestramento)

FAQ: Sono il rappresentante di un Istituto Tecnico Statale, cosa devo presentare per la conferma dei requisiti?

E' sufficiente che venga compilata in carta semplice e inviata la "Dichiarazione di conferma del mantenimento dei requisiti" corredata dalla documentazione aggiuntiva prevista.



Decreto Direttoriale n. 760/2024

Corso di sicurezza personale e responsabilità sociali

Art. 7 (Norme transitorie)

Comma 1

FAQ: Un Centro di Formazione può apporre il previsto talloncino/timbro di assenza di scadenza su attestati rilasciati da altri Centri di Addestramento?

Si, l'articolo riporta che tale talloncino/timbro venga apposto, ai sensi del D.D. 760/2024, dagli Istituti, Enti o Società presso cui si svolgono i corsi di aggiornamento dell'addestramento di sopravvivenza e salvataggio o del corso antincendio base o avanzato

FAQ: Come si opera un rinnovo dell'attestazione PSSR per quel personale marittimo che è stato dispensato, ex art. 2 del D.D. 19.06.2001, dall'ottenimento dell'attestazione cartacea?

La registrazione operata sul libretto di navigazione del marittimo o sull'Allegato I al Certificato di competenza, è da considerarsi, tutt'ora, pienamente valida ed efficace. Pertanto, non è richiesto che i Centri di formazione o gli Uffici Gente di Mare debbano procedere ad apportare alcuna annotazione, circa l'assenza di scadenza della formazione, per coloro che possono dimostrare la validità della dispensa in quanto già annotata sul libretto o sull'Allegato I.

In tutti gli altri casi, non potendo dimostrare tale formazione acquisita/dispensata, si dovrà attendere il corso P.S.S.R. nella sua interezza.



Decreto Direttoriale 02 maggio 2017

Corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo

Allegato A

(Programma dell'addestramento teorico-pratico per il corso di "sopravvivenza e Salvataggio")

FAQ: Il modulo 6 che riporta tutte le prove pratiche da effettuarsi nella piscina accreditata ricomprende anche la dimostrazione dell'apertura della zattera autogonfiabile?

La dimostrazione dell'apertura della zattera pur non prevedendo una specifica esecuzione di una prova pratica da parte dei discenti è necessario che venga effettuata in piscina per permettere di visionare le operazioni di apertura ed il comportamento della zattera in acqua.

Qualora la piscina non sia ad uso esclusivo, appare il caso di rammentare che è necessario concertare con la proprietà della piscina la corretta cornice di sicurezza durante lo svolgimento della citata attività pratica.